

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
	Nr. 63		Data 27/04/2021	
	OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ 2I RETE GAS S.P.A. ALLA POSA DI UN IMPIANTO DI N.4 CONCENTRATORI PER LA TELELETTURA IN REMOTO DEI MISURATORI CON TECNOLOGIA 169 MHZ			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ 2I RETE GAS S.P.A. ALLA POSA DI UN IMPIANTO DI N.4 CONCENTRATORI PER LA TELELETTURA IN REMOTO DEI MISURATORI CON TECNOLOGIA 169 MHZ

Originale

L'anno 2021 addì 27 del mese di Aprile alle ore 16.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	AG
3) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
4) Mastroianni Maria	Assessore	AG
5) Gugliotta Michele	Assessore	SI

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione skype come previsto dal decreto sindacale n. 12 in data 16.11.2020, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ 2I RETE GAS S.P.A. ALLA POSA DI UN IMPIANTO DI N.4 CONCENTRATORI PER LA TELELETTURA IN REMOTO DEI MISURATORI CON TECNOLOGIA 169 MHZ

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con nota del 17/04/2019 prot. 5145 la società 2I Rete Gas S.p.a., ha inoltrato richiesta tesa ad ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale all'esecuzione di una installazione di prova per apparecchiature elettroniche per la telelettura dei contatori, cosiddetti "concentratori";
- I siti individuati per effettuare il test di funzionamento sono:
 - 1) La sede municipale, distinto al NCT al Foglio 16 mapp. 1533;
 - 2) L'ambulatorio comunale in Frazione Campagnola, distinto al NCT al Foglio 1 mapp. 210;
 - 3) Il parcheggio comunale di Via Marie Curie, angolo Via Pasteur, distinto al NCT al Foglio 14 mapp. 1385 ;
 - 4) Il parcheggio comunale di Via Campo Militare, distinto al NCT al Foglio 20 mapp. 516;

Vista la comunicazione prot. 5408 del 16/04/2021 con la quale la società 2i Rete gas s.p.a ha comunicato che l'esecuzione delle prove di funzionamento ha fornito riscontro positivo e che pertanto nella medesima nota richiede di mantenere le installazioni in via permanente;

Osservata la natura di pubblica utilità dell'opera, che riguarda opere di misurazione a corredo di un'opera di urbanizzazione primaria relativa alla distribuzione del gas metano;

Considerata l'entità esigua dell'installazione che consisterà in un piccolo apparecchio costituito da un contenitore metallico delle dimensioni indicative di cm 29 x 20 x 10 e della relativa antenna di trasmissione;

Ritenuto il manufatto, per tipologie e posizione, non pregiudizievole in merito all'utilizzo e fruibilità dell'area a servizi per gli scopi in atto;

Vista la bozza di contratto di comodato d'uso proposta dalla società 2i Rete Gas s.p.a. inoltrata con nota prot. 5408 del 16/04/2021 ed allegata alla presente;

Riscontrato che dalla suddetta proposta non derivano oneri per l'Amministrazione Comunale, ma bensì viene proposto dalla società 2i Rete Gas s.p.a. un'indennità per ogni installazione di € 1.000,00 per il primo anno ed € 600,00 per ogni anno successivo con la sottoscrizione di un comodato d'uso per la durata di anni 9, da corrispondere con rate annuali, per un introito complessivo al termine dei 9 anni per l'Amministrazione Comunale di € 23.200,00 oltre ad IVA se dovuta;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;

Con votazione unanime legalmente resa;

DELIBERA

1. Di autorizzare la società 2I Rete Gas S.p.a., alla posa di n. 4 apparecchiature elettroniche per la telelettura dei contatori, cosiddetti "concentratori", presso i siti come di seguito individuati:
 - a) La sede municipale, distinto al NCT al Foglio 16 mapp. 1533;
 - b) L'ambulatorio comunale in Frazione Campagnola, distinto al NCT al Foglio 1 mapp. 210;

- c) Il parcheggio comunale di Via Marie Curie, angolo Via Pasteur, distinto al NCT al Foglio 14 mapp. 1385 ;
- d) Il parcheggio comunale di Via Campo Militare, distinto al NCT al Foglio 20 mapp. 516;

1. Di approvare lo schema di comodato d'uso allegato alla presente;
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere a tutti gli adempimenti derivati dalla presente, compresa la sottoscrizione dell'atto, mediante scrittura privata;
3. Di dichiarare - a seguito di apposita successiva votazione dall'esito unanime - la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile, onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti;



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 89**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ 2I RETE GAS S.P.A. ALLA POSA DI UN IMPIANTO DI N.4 CONCENTRATORI PER LA TELELETTURA IN REMOTO DEI MISURATORI CON TECNOLOGIA 169 MHZ**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2021



Il Responsabile di Settore
Ing. **Leonardo Lavecchia**

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2021



Responsabile del Servizio Finanziario
Gnemmi Sabina

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

Il Comune di Borgo Ticino con sede in Circonvallazione n°37 (NO) , rappresentato dal, munito dei necessari poteri in qualità di proprietario degli immobili, di seguito denominato il “**Comune**” o “**Comodante**”

E

2i Rete Gas S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Via Alberico Albricci, 10 – 20122 MILANO P.IVA e C.F. 06724610966 R.E.A. 1910484, capitale sociale di Euro 3.638.516,60 i.v., rappresentata dal Responsabile di Area Territoriale Coffetti Paolo, munito dei necessari poteri in forza di procura n° 29766 registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Monza il 22/10/2018, qui di seguito denominata “**2iRG**” o “**Comodatarario**”

(di seguito, congiuntamente, sono denominate le “**Parti**” e, disgiuntamente, anche la “**Parte**”)

PREMESSO CHE:

- a) il Comune è proprietario dei siti di seguito elencati (di seguito denominate “**aree**”) e ne ha la piena disponibilità:

1	MUNICIPIO		Via Circonvallazione dati catastali: fog. ... part
2	AMBULATORIO MEDICO		FRAZIONE CAMPAGNOLA dati catastali: fog. ... part ...
3	PARCHEGGIO COMUNALE		VIA PASTEUR - dati catastali: fog. ... part
4	PARCHEGGIO COMUNALE	GAGNAGO	VIA CAMPO MILITARE - dati catastali: fog. ... part

b) il Comodatarario, concessionario del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Ghemme (NO), anche allo scopo di innovare tecnologicamente la rete gestita ed introdurre la telegestione e telelettura dei contatori del gas, ha interesse ad installare nelle aree di cui al punto precedente un piccolo apparecchio (cosiddetto concentratore) costituito da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20) contenente componentistica elettronica, utilizzata per consentire principalmente la trasmissione al sistema centrale per lo scambio di informazioni relative al consumo di gas rilevato dai contatori posti nelle vicinanze e per la verifica del funzionamento degli stessi finalizzato alla comunicazione di dati. Tale concentratore potrà essere utilizzato per la gestione integrata di ulteriori servizi di telemetria.

c) il Comodatarario garantisce che tale apparecchiatura rientra tra quelle definite di libero uso dall’art. 105 del D.lgs 259/2003 (per le quali non è richiesta l’autorizzazione generale) in quanto la frequenza di 169MHz utilizzata dal concentratore è tra quelle identificate dalla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 richiamata dall’art. 105 di cui sopra;

d) il Comodatarario intende concedere in comodato d’uso a titolo gratuito al Comodatarario le aree descritte al punto a);

e) per garantire il corretto funzionamento dei concentratori e la manutenzione degli stessi è necessario che le aree presentino una serie di requisiti di cui le Parti dovranno accertare la sussistenza e monitorare la permanenza, in particolare nell’arco del primo anno dall’installazione dei concentratori stessi;

f) l’installazione degli apparati di cui al punto b) sarà effettuata anche attraverso ditte specializzate, delle quali verranno previamente forniti i nominativi, operanti per conto del

Comodatario e che provvederanno anche alla manutenzione e gestione delle apparecchiature installate.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
Premesse ed allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "Contratto").

**ART. 2
Oggetto del Comodato**

2.1 Il Comodante concede in comodato gratuito per l'uso esclusivo e le finalità di cui alla lettera b) delle premesse e consegna a 2iRG, che accetta, le aree di cui alla lettera a) delle premesse limitatamente allo spazio occupato dall'apparato di cui alla lettera b) delle premesse.

2.2 Il Comodatario dichiara di aver preso visione dello stato dell'area oggetto di Comodato e di prendere in consegna tale area nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2.3 Il Comodatario garantisce che le aree oggetto del presente Contratto saranno utilizzate esclusivamente per l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchiatura di cui alla lettera b) delle premesse. Quest'ultimo apparecchio sarà utilizzato per effettuare la telegestione e la telelettura dei contatori gas e la gestione integrata di ulteriori servizi di telemetria anche per ragioni commerciali.

2.4 Il Comodante dichiara e garantisce al Comodatario di avere la piena ed esclusiva disponibilità delle aree che vengono concesse in comodato e la loro idoneità all'uso convenuto, nonché il libero accesso alle aree stesse anche attraverso le parti comuni dell'edificio.

2.5 Il Comodante consente espressamente al Comodatario di collegarsi all'utenza elettrica intestata ad esso Comodante. Le spese per tale collegamento saranno a carico del Comodatario.

In particolare, l'alimentazione del concentratore sarà realizzata di norma con apposita derivazione dal quadro esistente, con interruttore magnetotermico di protezione, ad esclusive cura e spese del Comodatario. Il Comodante si impegna a fornire la documentazione e le informazioni necessarie per consentire l'aggiornamento della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, così come previsto dal D.M. 37/2008. Il Comodante garantisce, inoltre, la continuità dell'alimentazione elettrica per tutto il tempo di durata del contratto, impegnandosi ad apprestare tutte le necessarie cautele per evitare fenomeni di sospensione dell'alimentazione.

**ART. 3
Durata del Contratto**

3.1 Il presente Contratto avrà una durata di 9 anni a decorrere dal 09/04/2019

3.2 Alla scadenza del periodo sopra indicato, il presente Contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo di 9 anni - e così di seguito ad ogni successiva scadenza - qualora il Comodante non faccia richiesta di restituzione delle aree almeno 6 mesi prima della scadenza, tramite Raccomandata A.R., che varrà quale preavviso finalizzato ad impedire il rinnovo automatico del Contratto.

3.3 Il Comodante non potrà chiedere la restituzione delle aree per tutta la durata del Contratto e dovrà garantire 2iRG da ogni molestia che turbi l'utilizzo delle aree stesse.

ART. 4 Restituzione delle aree

4.1 Alla scadenza del Contratto di comodato, il Comodatario si impegna a riconsegnare le aree nelle medesime condizioni esistenti al momento della consegna salvo il normale deperimento d'uso.

4.2 Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo delle aree dovranno essere evidenziate al momento della sottoscrizione del verbale di riconsegna e ivi riportate.

ART. 5 Spese ordinarie e straordinarie

5.1 Tutte le spese ordinarie relative al godimento delle aree, saranno sostenute dal Comune.

A titolo meramente esemplificativo, s'intendono comprese fra le spese ordinarie il consumo di energia elettrica e le spese per l'allaccio all'utenza elettrica dell'immobile, che viene contestualmente consentito dal Comodante.

Inoltre, con esclusivo riferimento al primo anno di validità del presente Contratto, sono da intendersi ricomprese tra le spese ordinarie anche tutte quelle relative all'istruttoria che il Comodante dovrà svolgere per la verifica di conformità delle aree rispetto ai requisiti richiesti per il corretto funzionamento dei concentratori e per la loro manutenzione e, in particolare:

- 1) verifica di agibilità delle aree;
- 2) verifica della sussistenza della certificazione dell'impianto elettrico;
- 3) verifica della sussistenza delle certificazioni relative ai presidi di sicurezza per l'accesso alle aree in elevazione.

Infine, sono da intendersi ricomprese tra le spese ordinarie anche quelle sostenute dal Comune per garantire al Comodatario l'assistenza necessaria per accedere alle aree sia precedentemente all'installazione dei concentratori per portare a termine le verifiche di fattibilità, sia nell'arco del primo anno successivo all'installazione stessa per il costante monitoraggio iniziale dell'apparecchiatura e i relativi interventi di manutenzione, nonché per adempiere a tutte le attività di messa a punto ed ottimizzazione dell'infrastruttura di comunicazione.

5.2 A fronte dell'obbligo del Comodante di sostenere tutte le spese ordinarie di cui sopra e considerato il maggiore ammontare delle spese stesse nel corso del primo anno di validità del contratto, il Comodatario rimborserà al Comodante un importo forfettizzato, per ogni singolo sito, pari ad Euro 1000,00 (mille/00) oltre IVA, se dovuta, per il primo anno di validità del contratto, e ad Euro 600,00 (seicento/00) oltre IVA, se dovuta, per ogni anno successivo al primo.

5.3 Il pagamento avverrà in unica rata annuale da corrispondersi entro 30 giorni dalla data fattura fine mese.

5.4 Il Comodatario si obbliga a provvedere al pagamento a mezzo bonifico sulla Tesoreria del Comune di Borgo Ticino

ART. 6
Non onerosità

Le Parti concordano che il presente Contratto è a titolo gratuito.

ART. 7
Cessione del Contratto e/o di diritti derivanti dal Contratto a terzi

7.1 Il presente Contratto potrà essere ceduto da 2iRG al successivo gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas e, a tal fine, il Comune, con la sottoscrizione del presente Contratto, dà il suo preventivo consenso alla predetta cessione, non avendo nulla da eccepire a riguardo.

7.2 Il Comodante, senza espressa autorizzazione di 2iRG, non potrà trasferire a terzi alcun diritto derivante dal presente Contratto.

ART. 8
Responsabilità

8.1 Il Comodatario ha l'obbligo di custodire e conservare le aree oggetto del Contratto. Conseguentemente sarà responsabile degli eventuali danni alle aree esclusivamente per fatti alla stessa imputabili.

8.2 Ai sensi dell'art. 1381 c.c., 2iRG dichiara che tale responsabilità spetterà all'impresa appaltatrice incaricata da 2iRG per l'installazione e/o la manutenzione dei concentratori, secondo le norme che regolano la disciplina dell'appalto e secondo le statuizioni del contratto d'appalto in essere.

ART. 9
Obblighi di Riservatezza

9.1 Il Comune riconosce che il presente Contratto ed il suo contenuto sono riservati e si impegna a non divulgarli a terzi, fatta salva la produzione in sede giudiziale, qualora dovessero insorgere eventuali contestazioni in riferimento al Contratto stesso.

9.2 In deroga a quanto previsto al precedente art. 9.1 le Parti concordano che i contenuti del presente Contratto potranno essere comunicati ad Amministrazioni pubbliche e/o enti locali e/o enti competenti in genere al fine del conseguimento dei titoli abilitativi e/o dei nulla osta necessari per realizzare eventuali interventi sul sito. Qualora, in tal senso, dovesse essere necessaria una produzione documentale, le Parti concorderanno sui testi da produrre, nel caso ciò sia indispensabile e sulle modalità di comunicazione degli stessi.

9.3 Ciascuna Parte riconosce che, in caso di violazione, l'altra parte avrà diritto a qualsiasi azione a propria tutela, ivi compresi i provvedimenti cautelari, oltre al diritto al risarcimento del danno conseguente a tale inadempimento.

9.4 Le Parti ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, della normativa italiana di recepimento e dei provvedimenti del Garante, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalle suddette disposizioni e di esprimere, con la sottoscrizione del presente contratto, il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

Le Parti si obbligano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi previsti nel Regolamento UE 2016/679.

ART. 10
Domicilio contrattuale

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata:

- per il Comodante
- per il Comodatario - 2iretegas@pec.2iretegas.it

ART. 11
Controversie, Clausola di mediazione e Foro competente

11.1 Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente Contratto, si applicheranno le norme di legge vigenti in relazione alle fattispecie oggetto di trattazione.

11.2 Le parti concordano che ogni controversia nascente da o comunque collegata con il presente Contratto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli avvocati di Milano.

11.3 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esistenza, validità, efficacia ed esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

ART. 12
Modifiche e/o Integrazioni

A pena di nullità, qualunque altra modifica e/o integrazione al presente Contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 13
Spese

Le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico di 2iRG.

ART. 14
Recesso Anticipato

Il Comune consente a 2iRG di recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 15
Trattative

Le Parti si danno atto e riconoscono che la presente scrittura privata è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna clausola.

ART. 16
Clausola risolutiva espressa

Le Parti convengono espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse essere garantita l'alimentazione elettrica necessaria al funzionamento del concentratore, venendo meno in tal caso l'idoneità dell'area all'uso pattuito.

Comune di Borgo Ticino


2i Rete Gas S.p.A.

Luogo e data

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30/09/2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi 30/09/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 23/09/2021

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 30/09/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

